

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Notifica della sentenza presso il domicilio reale del soccombente - Idoneità a far decorrere il termine di impugnazione - Esclusione - Fondamento.

La notificazione della sentenza al **domicilio reale del soccombente**, anziché al procuratore costituito, realizza una forma di notificazione diversa rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto, in primo luogo, non risulta rappresentativa della volontà impugnatoria della parte notificante e, in secondo luogo, non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto professionalmente qualificato, il procuratore costituito, perché possa valutare l'opportunità della proposizione dell'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7197 del 13/03/2019

[Cod Proc Civ art 170](#), [Cod Proc Civ art 285](#), [Cod Proc Civ art 326](#)

domicilio reale del soccombente